Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 marzo 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 *dicembre* 1957

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

D'ALESSANDRO Gino, maresciallo armiere — Armiere di bordo di aerosilurante partecipava con generoso slancio a rischiose azioni belliche cooperando alla buona riuscita di esse e dimostrando in ogni circostanza grande coraggio e serena noncuranza del pericolo — Cielo del Mediterraneo centrale ed occidentale, 13 giugno 1940 17 giugno 1942.

CAMPI Arnaldo, sergente maggiore motorista — Motorista di bordo partecipava con ardimento ed entusiasmo a numerosi bombardamenti diurni e notturni Dava valido contributo al capo equipaggio dimostrandosi in ogni evenienza combattente di non comune valore. — Cielo del Fronte occidentale - greco - jugoslavo - marmarico, 13 giugno 1940 9 gennaio 1942

BUTERA Giuseppe, aviere scelto motorista — Motorista di bordo partecipava ad azioni diurne e notturne su munite basi nemiche, cooperando con coraggio e noncuranza del pericolo alla riuscita delle missioni — Fronte greco - jugoslavo e dell'Africa settentrionale italiana, 21 aprile 1941-9 marzo 1942.

FORCILLO Giuseppe, aviere scelto motorista — Motorista di bordo, partecipava ad azioni belliche diurne e notturne su mare aperto, assolvendo sempre le sue missioni con coraggio e alto senso del dovere — Cielo del Mediterraneo, 16 ottobre 1942 10 gennaio 1943

FILIPPI Gioele, aviere scelto motorista — Motorista mitragliere di bordo partecipava ad azioni di ricognizioni bombardamento e mitragliamento contrastate da reazione contraerea contribuendo con serenità e coraggio al buon esito delle azioni stesse — Cielo della Balcania, 15 gennaio-2 settembre 1942

DI MARIA Alfio, aviere scelto marconista — Marconista di bordo, partecipava ad alcune azioni belliche, spesso volontariamente alle più rischiose, dando prova sempre di coraggio, spirito combattivo e capacità professionale — Cielo del Mediterraneo, 10 novembre 1941-12 aprile 1942

DEL SALE Aquilino, aviere scelto motorista. — Motorista di bordo partecipava a varie azioni di guerra in mare aperto e su impervie zone montane, cooperando con serena calma e noncuranza del pericolo alla riuscita delle missioni — Fronte del Mediterraneo e Balcanico, 21 agosto-17 luglio 1943.

DI GIORGIO Gaspare, 1° aviere motorista — Motorista di bordo, partecipava a numerose azioni di bombardamento notturno su munitissime basi aeronavali nemiche efficacemente coadiuvando alla riuscita del volo sovente compiuto sotto la insidia della caccia nemica Dava in tal prova di slancio combattivo, abnegazione e serena noncuranza del pericolo. — Cielo dell'Africa settentrionale e del Mediterraneo centrale, 13 dicembre 1940-21 marzo 1943.

(1069)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 marzo 1958, n. 179.

Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa

Art. 1.

E' istituita la Cassa nazionale di previdenza a favore degli ingegneri e architetti. La Cassa di previdenza ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti nei limiti e con le modalità stabiliti dal l'art. 5 della presente legge.

Art. 3.

Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.

Art. 4.

Gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che godano di altro trattamento di pensione in dipendenza di lavoro prestato nel periodo di iscrizione alla Cassa medesima hanno diritto all'integrazione del loro trattamento previdenziale, qualora questo trattamento sia inferiore a quello stabilito dalla Cassa per i propri iscritti.

Agli effetti della determinazione della integrazione sopra prevista, le liquidazioni in capitale relative ad altro trattamento previdenziale di cui al comma precedente verranno computate in base ad un reddito del 6 per cento.

A coloro che non conseguiranno il diritto alla integrazione competerà comunque un trattamento di previdenza corrispondente ai versamenti individuali effettuati nella misura e con le modalità che stabilirà il regolamento di cui all'articolo successivo.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, previsto dall'art. 8, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il regolamento di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti:

a) le norme di applicazione dei contributi previsti rispettivamente dagli articoli 23 e 24;

b) l'età di pensionamento, i periodi di contribuzione necessari alla maturazione del diritto e le modalità di liquidazione della pensione;

c) le condizioni relative al riconoscimento della invalidità permanente, nonchè quelle necessarie per assicurare la reversibilità della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico;

d) le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge, superato i 50 anni.

Art. 6.

Gli organi della Cassa sono:

a) il presidente;

b) il Comitato nazionale dei delegati;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) la Giunta esecutiva;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Il presidente presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovraintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.

E' coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice presidente.

Sia il presidente che il vice presidente durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.

Art. 8.

Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;

b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.

Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.

Per le modalità di elezione valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 9.

Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) esprimere il parere sul regolamento di esecuzione della presente legge e sulle eventuali modificazioni;

c) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;

d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti, di sua competenza;

e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa.

Art. 10.

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purchè sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa.

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentati è fra il 50 ed il 100;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere *a*) e *b*) per i primi 500 voti, ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme di cui all'articolo precedente. Due dei membri del Consiglio dovranno essere architetti.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri ingegneri il presidente e fra i suoi membri architetti il vice presidente.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato nazionale dei delegati nella prima riunione che ha luogo dopo la vacanza.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) formare il bilancio preventivo e consuntivo;

b) deliberare sul regolamento organico del personale;

c) deliberare sull'ordinamento amministrativo della Cassa;

d) deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;

e) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 14.

La Giunta esecutiva si compone del presidente, del vice presidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 15.

La Giunta esecutiva:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni ad essa sottoposte dal presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa;

c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 22;

d) delibera su tutti gli oggetti ad essa specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

e) provvede a richiesta degli interessati alla liquidazione delle pensioni;

f) delibera in caso d'urgenza anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 9;

g) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

h) esercita le altre funzioni demandate alla Giunta da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 16.

Contro le deliberazioni della Giunta concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed in genere per l'attuazione delle disposizioni della legge medesima è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni.

Il Consiglio di amministrazione decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del ricorso. Trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza che la decisione sia stata pronunziata l'interessato ha facoltà di adire il giudice ordinario.

L'azione giudiziaria deve essere proposta entro il termine di cinque anni dalla data di comunicazione della decisione o dalla scadenza del termine di 120 giorni di cui al comma precedente.

Art. 17.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del presidente.

Art. 18.

Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

Il Collegio è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per il tesoro.

Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio presidente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e schiarimenti.

Art. 19.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:

a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;

b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati.

CAPO II

Della gestione finanziaria

Art. 20.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nella sessione di marzo il bilancio consuntivo ed ogni tre anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il bilancio è rimesso al Collegio dei revisori che deve restituirlo, nel termine di trenta giorni, corredato da apposita relazione, al Consiglio di amministrazione, il quale a sua volta lo rimetterà al Comitato nazionale dei delegati.

Entro quindici giorni dalla approvazione da parte del Comitato nazionale dei delegati, il bilancio deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO III

Del patrimonio

Art. 21.

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dai contributi versati dagli iscritti, ai sensi dell'art. 23 della presente legge, e dai proventi di cui all'art. 24 e con le modalità che verranno determinate dal regolamento di cui all'art. 5;

b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

c) dal provento di lasciti, donazioni ed atti di liberalità.

Art. 22.

I fondi disponibili della Cassa possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o Casse di risparmio;

c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

d) in mutui ipotecari;

e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 23.

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale che non potrà essere superiore a lire 48 000 annue.

Gli iscritti che siano già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano, hanno diritto ad una riduzione della quota individuale che verrà fissata nel regolamento di cui all'art. 5.

La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 48.000 annue di cui al primo comma, sarà stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti.

Per l'esazione dei sopradetti contributi la Cassa è autorizzata a servirsi delle esattorie comunali.

Art. 24.

All'atto del rilascio di approvazione dei progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali per le quali è richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti, in base alle leggi decreti e regolamenti, è dovuto, a cura dei committenti, un contributo che sarà versato alla Cassa e che non potrà essere superiore all'uno per mille del costo dell'opera.

La misura del contributo predetto sarà stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il limite stabilito nel comma precedente.

Quando per l'approvazione, autorizzazione o concessione indicate nel comma primo non è richiesta la determinazione del costo di un'opera, tale determinazione sarà effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione.

Il versamento del contributo di cui al primo comma del presente articolo, sarà effettuato con le modalità stabilite dal regolamento previsto nell'art. 5 della presente legge.

Art. 25.

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con proprio decreto potrà sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario quando vengano constatate gravi irregolarità nella ge-

stione della Cassa o qualora per la carenza degli organi di amministrazione della Cassa stessa non ne sia assicurato il normale funzionamento.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.

Disposizione transitoria

Art. 26.

Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa sono esercitati da un commissario nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GUI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 marzo 1958, n. 180.

Estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle associazioni agrarie, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono estese le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del relativo regolamento 26 luglio 1896, n. 361, sulla competenza dei prefetti ad autorizzare le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni.

Art. 2.

I provvedimenti prefettizi di autorizzazione sono adottati previo parere del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 marzo 1958, n. 181.

Aumento di lire dieci milioni del contributo annuo alla Università di Pavia per il funzionamento del Centro Appenninico di genetica istituito sul monte Terminillo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un ulteriore contributo annuo di lire 10.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 all'Università di Pavia per il finanziamento del Centro Appenninico di genetica sul Monte Terminillo.

Art. 2.

La spesa sarà posta a carico del capitolo 284 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58.

Il contributo sarà devoluto per il primo anno alla ricostruzione ed al riassetto del materiale didattico e scientifico.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 marzo 1958, n. 182.

Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga all'art. 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'art. 7 della legge stessa, sono ammessi, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, a chiedere l'assunzione come professori incaricati gli aspiranti non abilitati che abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statali o pareggiati per almeno due anni scolastici a partire dal 1954-55, riportando qualifica non inferiore a « buono ».

Gli aspiranti di cui al precedente comma possono conseguire la nomina ad incaricati dopo che siano stati conferiti gli incarichi al personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e sia stato provveduto alla conferma degli incarichi di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1036.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 6 marzo 1958, n. 183.

Aumento a 80 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione alla spesa di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, è elevata a lire 80 miliardi per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari per il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'Amministrazione predetta è facoltizzata ad assumere impegni fino al limite sopraindicato di 80 miliardi.

Art. 2.

Per provvedere alla maggiore spesa di 30 miliardi, di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che si verificheranno negli esercizi finanziari, a cominciare da quello del 1959-60, per un importo non superiore a 5 miliardi per ogni esercizio finanziario.

Art. 3.

Le norme della legge 18 aprile 1950, n. 245, non modificate dagli articoli precedenti, si applicano anche per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 marzo 1958, n. 184.

Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1952, n. 1059, e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore.

Art. 2.

Negli esami di maturità e di abilitazione il rinvio alla sessione di riparazione è ammesso in non più di tre materie.

Agli effetti di cui al precedente comma i gruppi di discipline classificati con voto unico sono considerati come una materia e non sono computate la prova di educazione fisica e quelle che vertono su materie facoltative.

Art. 3.

Negli esami di cui al precedente articolo le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

Negli esami di maturità scientifica la prova di versione in latino è soppressa.

Al termine della revisione degli elaborati e prima dell'inizio delle prove orali, la Commissione plenaria procede alla ratifica dei giudizi espressi dalla competente Sottocommissione e risolve gli eventuali casi di dissenso.

Art. 4.

Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

Ogni giorno, al termine delle prove orali, la Commissione si riunisce, con l'intervento dei commissari aggregati e, presa cognizione dell'andamento delle prove stesse, accerta che i giudizi espressi sul valore di ciascuna di esse siano sufficientemente motivati e, ove occorra, ne cura l'integrazione, risolve eventualmente casi di dissenso registrati nel verbale di ciascuna Sottocommissione e procede a una prima valutazione delle prove, senza pregiudizio delle deliberazioni da adottarsi in sede di scrutinio finale.

Art. 5.

Al termine delle prove orali la Commissione plenaria si aduna, senza l'intervento dei commissari aggregati, e delibera preliminarmente, sulla scorta dei giudizi espressi dalle Sottocommissioni, se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato o se, invece, possa essere ammesso alla sessione autunnale. Nel primo caso la Commissione assegna i singoli voti, nessuno dei quali può essere inferiore a sei decimi; nel secondo determina le materie sulle quali deve cadere l'esame. Qualora la deliberazione sia negativa così sul primo come sul secondo quesito, il candidato è dichiarato respinto.

Ove la Commissione, per casi particolari, lo ritenga opportuno, il presidente può convocare e consultare i commissari aggregati.

Nella sessione autunnale la Commissione plenaria prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli espressi sulle prove sostenute nella sessione di riparazione e delibera se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato.

Qualora la deliberazione sia affermativa, assegna i voti nel modo previsto nel primo comma; altrimenti il candidato è dichiarato respinto.

Non si fa luogo all'assegnazione di voti nel caso di dichiarazione di definitiva riprovazione pronunciata nell'una o nell'altra sessione.

Le deliberazioni concernenti la dichiarazione di maturità o di abilitazione o il rinvio alla sessione autunnale sono adottate con il voto favorevole di almeno cinque commissari.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore, i programmi degli esami di maturità e di abilitazione. Tali programmi avranno effetto a partire dalle sessioni dell'anno scolastico successivo alla pubblicazione del decreto stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 7 marzo 1958, n. 185.

Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di lire 34.500.000 per la sottoscrizione di azioni della Società per l'incremento della Stazione termale di Chianciano (S.I.C.) che ha aumentato il capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero delle partecipazioni statali è autorizzato a sottoscrivere azioni della Società per l'incremento della Stazione termale di Chianciano (S.I.C.) fino alla concorrenza di lire 34.500.000, al fine di mantenere in variata la proporzione della partecipazione dello Stato nella predetta Società, che ha aumentato il suo capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000.

Art. 2.

La quota minima di lire 500.000, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1303, è elevata a lire 6.250.000.

Art. 3.

All'onere di lire 34.500.000 si farà fronte con il versamento al bilancio dell'entrata di ugual somma proveniente dalla gestione speciale dei beni già assegnati alla dotazione della Corona di cui all'art. 13, comma primo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — BO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1957.

Cessazione dalla carica di Provveditore alle opere pubbliche per le Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo alle competenze dovute al personale civile delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460;

Visto il regio decreto 11 gennaio 1943, n. 37;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ing. Paolo Bertagnolio cessa dalla carica di Provveditore regionale alle opere pubbliche per le Marche e rientra al Ministero per la riorganizzazione del Servizio tecnico centrale.

Art. 2.

L'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giulio Cesare Zoppi cessa dall'incarico di Provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna ed è nominato Provveditore regionale alle opere pubbliche per le Marche, con sede in Ancona, con lo stipendio lordo annuale di L. 2.700.000 di cui è attualmente in godimento.

Art. 3.

Le suddette disposizioni avranno effetto dal 16 maggio 1957.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, il 1° maggio 1957

GRONCHI

SEGNI — ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1958
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 54

(1414)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1957.

Nomina del Provveditore alle opere pubbliche per le Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo alle competenze dovute al personale civile delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460;

Visto il regio decreto 11 gennaio 1943, n. 37;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giulio Cesare Zoppi, a decorrere dal 16 maggio 1957 cessa dalla carica di Provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna, cessando, altresì, dalla posizione di fuori ruolo in cui era stato collocato a seguito della nomina alla predetta carica.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giulio Cesare Zoppi, rientra nel ruolo organico ed è nominato Provveditore regionale alle opere pubbliche per le Marche con lo stipendio annuo lordo di L. 2.700.000.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1958
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 53

(1415)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1957.

Costituzione del Consorzio provinciale di rimboschimento di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Riscontrata la opportunità di costituire un Consorzio fra lo Stato e la provincia di Lucca per la ricostituzione dei boschi castanili estremamente danneggiati dal « Cancro della corteccia »;

Vista la deliberazione 28 marzo 1955 dell'Amministrazione provinciale di Lucca, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 28 aprile 1955, con la quale viene chiesta la costituzione del Consorzio provinciale di rimboschimento per anni dieci, con il contributo annuo della Provincia di L. 7.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Lucca, ai termini dell'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio provinciale di rimboschimento, per la durata di anni dieci a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 fino all'esercizio 1966-67 compreso, per promuovere la ricostituzione dei boschi castanili estremamente danneggiati dal « Cancro della corteccia ».

Per tutta l'anzidetta durata del Consorzio lo Stato concorre nella spesa per l'esecuzione dei lavori, mediante il contributo annuo di L. 7.000.000 (lire settemilioni) con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Lucca di corrispondere al Consorzio stesso, per uguale periodo di tempo, il contributo annuo di L. 7.000.000 (lire settemilioni).

Il detto contributo dello Stato sarà prelevato sul capitolo 92 del bilancio passivo del Ministero per la agricoltura e per le foreste per l'esercizio finanziario 1957-58 e sui capitoli corrispondenti, per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1957

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1958
Registro n. 4 Azienda di Stato for. dem., foglio n. 288. — MOFFA

(1326)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1958.

Nomina del presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1958, l'ispettore generale del Genio civile dott. arch. Gian Ernesto Leschiutta, cessando dalla carica di Provveditore alle opere pubbliche per la Toscana e cessando, altresì, dalla posizione di fuori ruolo, è nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con lo stipendio annuo lordo di L. 2.767.500 (coefficiente 900).

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 375

(1416)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1958.

Nomina dei Provveditori alle opere pubbliche per la Sardegna, per la Toscana e per le Puglie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del 1° gennaio 1958:

l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Manfredo Manfredi è nominato Provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna;

l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Federico Biraghi è nominato provveditore alle opere pubbliche per la Toscana;

l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Armando Piccoli è nominato Provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia in sostituzione dell'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giuseppe Rinaldi che, dalla stessa data del 1° gennaio cessa dalla carriera di Provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia e, cessando altresì dalla posizione di fuori ruolo, è destinato a prestare servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giuseppe Bottiglieri è nominato Provveditore alle opere pubbliche per la Puglia.

Art. 2.

Ai predetti ispettori generali del Genio civile dottor ing. Manfredi, dott. ing. Biraghi, dott. ing. Piccoli e dott. ing. Bottiglieri è attribuito a far tempo dalla predetta data del 1° gennaio 1958, lo stipendio annuo lordo di L. 2.700.000 (duemilionisettecentomila) (coefficiente 900).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1958
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 232

(1417)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1958.

Costituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n. 99;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 16 luglio 1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione;

Viste le designazioni all'uopo fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione è costituita come segue:

Borasio prof. Luigi - presidente - direttore ff. della Stazione sperimentale di risicoltura;

Piacco prof. Romeo - presidente supplente - aiuto direttore della Stazione sperimentale di risicoltura;

Ferrari dott. Giuseppe, rappresentante effettivo dell'Istituto nazionale del commercio estero;

Baldinelli dott. Calisto, rappresentante supplente dello stesso Istituto;

Ramponi grand'uff. Anselmo, rappresentante effetfettivo dell'Ente Nazionale Risi;

Pagani rag. Giovanni, rappresentante supplente dello stesso Ente;

Trastieri Silvio, rappresentante effettivo della categoria degli industriali;

Mazza Pietro, rappresentante supplente della stessa categoria,

Madonnini Cipriano, rappresentante effettivo della categoria degli agricoltori;

Valleggiani Pietro, rappresentante supplente della stessa categoria;

Vasconi Mario, rappresentante effettivo della categoria dei commercianti;

Cannavale Domenico, rappresentante supplente della stessa categoria.

Art. 2.

Ai membri di cui al precedente articolo è corrisposto, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza di L. 1000 a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

I componenti della Commissione di cui ai precedenti articoli, che rappresentano le categorie degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti durano in carica un anno a decorrere dalla data del presente decreto; tuttavia continuano nelle loro attribuzioni fino a che non siano stati sostituiti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1958

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1958
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 105. — SCIACCA

(1450)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1958.
Nomina dei membri tecnici della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per il biennio 1958-59.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1957, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per il biennio 1958-1959;
Visti gli articoli 71 del regio decreto 29 giugno 1939 sopra richiamato e l'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, con i quali è data facoltà al presidente della Commissione dei ricorsi di chiamare dei tecnici a far parte della Commissione stessa;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888 e il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Viste le designazioni fatte dal presidente della Commissione stessa,

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione dei ricorsi di cui alle premesse del presente decreto, in qualità di tecnici, per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1958:

Anastasi prof. ing. Anastasio già professore ordinario di macchine termiche ed idrauliche presso l'Università di Roma;

Guidi ing. Guido, libero docente in costruzione di macchine;

Giacomello prof. dott. Giordano, ordinario in chimica farmaceutica e tossicologia presso l'Università di Roma;

Intonti prof. dott. Roberto, ispettore generale chimico dell'Istituto superiore di sanità, libero docente in chimica bromatologica e analitica.

Art. 2.

Ai tecnici della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti di cui al precedente art. 1 è assegnato un gettone di presenza per ciascun giorno di adunanza, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le spese per i gettoni di presenza derivanti dalla applicazione del presente decreto, graveranno sul capitolo 19 del bilancio passivo del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1957-1958 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1958

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1958
Registro n. 1, foglio n. 336.

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1958.
Limitazione di velocità dei veicoli lungo la via Melfi, in comune di Atripalda (Avellino).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in 40 km. orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Melfi del comune di Atripalda;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di 40 km. orari lungo la via Melfi del comune di Atripalda.

Roma, addì 10 febbraio 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(1118)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1958.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;
Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 5999 in data 7 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Alfredo Sorrentino, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia, e, come tale, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Nicola La Sorsa, attuale direttore del medesimo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Nicola La Sorsa, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia, è chiamato a far parte, in qualità di presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia, in sostituzione del dott. Alfredo Sorrentino, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1252)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 1145 in data 7 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del prof. Luigi Truppi rappresentante dei coltivatori diretti perchè deceduto, richiesta dall'Associazione sindacale interessata con il sig. Gennaro Di Bonito;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gennaro Di Bonito è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Luigi Truppi perchè deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1253)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1958.

Composizione della Deputazione della Borsa merci di Genova per l'anno 1958.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci in Genova;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa merci di Genova per l'anno 1958 è composta come appresso:

1) Scorza dott. Andrea, 2) Giustetto dott. Mario, 3) Gasparini dott. Mario, 4) Pareto L. Aurelio, 5) Molinari dott. Rino, 6) Costabel dott. Prospero, 7) Badino G. B. Mario, membri effettivi;

1) Albites Tito, 2) Anfossi dott. Carlo, 3) Dellepiane Giuseppe, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1958

Il Ministro: GAVA

(1821)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1958.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Trento;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 4764 in data 5 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Nicola La Sorsa, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trento, e, come tale, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Nicola Ronchi, attuale direttore del medesimo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Nicola Ronchi, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trento, è chiamato a far parte, in qualità di presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Trento, in sostituzione del dott. Nicola La Sorsa, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1251)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1958.

Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni sulla vita, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni sulla vita, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

Roma, addì 8 marzo 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1319)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa a Madrid il 21 luglio 1956.

Il giorno 4 marzo 1958, in base ad autorizzazione disposta con legge 4 febbraio 1958, n. 122, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa a Madrid il 21 luglio 1956

Ai sensi dell'art 33, paragrafo 2, la Convenzione suddetta entra in vigore il 1° aprile 1958.

(1380)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo) e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 marzo 1958, è stato disposto, ai sensi dell'art 2543 del Codice civile, la revoca dei Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo), costituita con atto in data 24 marzo 1954 per notaio dott. Giuseppe Corbò e la nomina del Commissario governativo nella persona del rag. Alberto Cajelli.

(1267)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale risultante dall'esecuzione del tombamento del Tornacanale e del Canale Naviglio, in comune di Bastiglia (Modena).

Con decreto 17 maggio 1957, n 1175 (56) 92, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno demaniale risultante dal tombamento del Tornacanale del Canale Naviglio, già formante parte della sponda sinistra del Tornacanale, in comune di Bastiglia (Modena), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n 6, mappale n 164, della superficie di mq 741 ed indicata nella planimetria rilasciata dall'Ufficio del Genio civile di Modena l'11 giugno 1953 in scala 1.2000, planimetria integrante il decreto stesso.

(1203)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale del fiume Brenta, in comune di Piove di Sacco (Padova).

Con decreto 14 agosto 1957, n. 1161 (1956), del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in sinistra del fiume Brenta a monte del ponte di Corte, in comune di Piove di Sacco, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 6, mappali 80/a (ettari 0 76 40), 182 (ettari 0 00 28), 183 (ettari 0 00 48); 184 (ettari 0 00 35); 185 (ettari 0 00 50), 186 (ettari 0 00 63); 187 (ettari 0 00 28); 188 (ettari 0 00 62); della superficie complessiva di ettari 0.79 54 ed indicata nella planimetria 21 gennaio 1956 in scala 1:2000 rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1205)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito in destra del fiume Po, in comune di Loreo (Rovigo).

Con decreto del 1° giugno 1957, n 876/1047 (56), emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito in destra del fiume Po, in località Cuora, in comune di Loreo (Rovigo), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n 7, mappale n 2, della superficie di ettari 0 60 44 ed indicata nella planimetria rilasciata, il 30 giugno 1953 in scala 1 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1202)

Variante al piano di ricostruzione di Valmontone, relativa all'ampliamento dell'area destinata all'erezione del nuovo edificio scolastico.

Con decreto Ministeriale 8 marzo 1958, n. 1546, è stata approvata, con una prescrizione, la variante al piano di ricostruzione di Valmontone relativa all'ampliamento dell'area, già vincolata, per l'erezione del nuovo edificio scolastico, vistata in una planimetria in scala 1:1000

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante è stato assegnato lo stesso termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario di Valmontone, prorogato con decreto Ministeriale 6 agosto 1957.

(1303)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Posticipazione del periodo di svolgimento della « 11ª Fiera delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii », che avrà luogo in Reggio Calabria.

Il Comitato promotore della « 11ª Fiera delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii », con nota dell'11 marzo 1958, n 644, ha comunicato che la suddetta manifestazione avrà luogo in Reggio Calabria dal 7 al 21 dicembre 1958, anziché dal 19 marzo al 3 aprile p. v. come precedentemente programmato.

(1441)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Prandina Severino, già esercente in Vicenza, via S Faustino n 25.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 123-VI.

(1379)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1958

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	639,562
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,21
1 Corona norvegese	87,28
1 Corona svedese	120,315
1 Fiorino olandese	164,49
1 Franco belga	12,499
100 Franchi francesi	147,69
1 Franco svizzero acc.	142,43
1 Lira sterlina	1746,375
1 Marco germanico	148,78
1 Scellino austriaco	24,014

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana «Maria SS. Immacolata», di Misilmeri (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n 141, 7 aprile 1938, n 636 e 10 giugno 1940, n 933,

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n 10,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n 1133,

Visto il decreto del Capo del Governo in data 22 luglio 1936, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana «Maria SS Immacolata», di Misilmeri, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Misilmeri (Palermo), e la stessa venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge n 375,

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 9 dicembre 1940, col quale l'avv Francesco Paolo Scorsone veniva nominato commissario liquidatore della predetta Azienda,

Considerato che l'avv Scorsone è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di altro commissario liquidatore,

Dispone:

L'avv Andrea Ajello è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana «Maria SS Immacolata», di Misilmeri (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1958

Il Governatore: MENICHELLA

(1438)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Polla (Salerno) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n 1509 e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni,

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Polla (Salerno) non possa utilmente funzionare,

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Polla (Salerno) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1958

Il direttore generale: FORMENTINI

(1365)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI BOLOGNA

Esito del concorso al posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenereo del comune di Imola

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n 24126/San, del 5 aprile 1957, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e per esami al posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenereo del comune di Imola,

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con il decreto n 30330/San, del 10 giugno 1957, modificato con successivo decreto n 3542 del 14 gennaio 1958, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione stessa,

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1937,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

E' approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice di cui in premessa ed il dott Giuseppe Denti è dichiarato vincitore del concorso al posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenereo comunale di Imola

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura e del comune di Imola

Bologna, addì 25 febbraio 1958

Il prefetto: GAIPA

(1280)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 3299/3ª, in data 4 febbraio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1954.

Visto il proprio decreto n 3300/3 in data 4 febbraio 1958, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso e alla conseguente assegnazione delle sedi,

Considerato che il dott Palma Angelo ha rinunziato alla nomina alla condotta medica di Lampedusa, frazione Linosa;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore del concorso ed alla assegnazione della condotta anzidetta, secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti, nonche gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 3300 del 4 febbraio 1958, il dott. Vitello Andrea, nato il 1° giugno 1926, è dichiarato vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954 ed assegnato alla condotta di Lampedusa, frazione di Linosa, in sostituzione del dott. Palma Angelo, il quale è dichiarato rinunziatario al posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 27 febbraio 1958

Il prefetto: PATERNÒ

(1285)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 3389/3ª in data 5 febbraio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n 3390/3ª in data 5 febbraio 1958, con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che l'ostetrica Graceffa Giuseppa, dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Lampedusa, allo scadere del termine assegnatole non ha assunto servizio per cui deve ritenersi rinunziataria al posto,

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice del concorso per la sede suddetta, secondo l'ordine della graduatoria,

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 3390 del 5 febbraio 1958, l'ostetrica Avanzato Carmela, nata il 7 gennaio 1928, è dichiarata vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1954 ed assegnata alla condotta ostetrica di Lampedusa, in sostituzione dell ostetrica Graceffa Giuseppa, la quale è dichiarata rinunziataria alla condotta stessa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 27 febbraio 1958

Il prefetto: PATERNÒ

(1287)

PREFETTURA DI ROVIGO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visti i propri decreti 17 maggio 1956, n 12701/3ª San , con il quale venne indetto il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di medico condotto nella Provincia alla data del 30 novembre 1955, 3 gennaio 1958, n 45/3ª San , con il quale venne approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso suddetto, 23 gennaio 1958, n 45/3ª San., relativo alla dichiarazione dei vincitori,

Considerato che il dott Zennaro Orlando in data 11 febbraio 1958, ha fatto pervenire formale rinuncia alla nomina nella condotta di Villa d'Adige di Badia Polesine,

Ritenuta la necessità di dover procedere alla variazione del decreto di dichiarazione dei vincitori, in conformità ai criteri fissati negli articoli 56, secondo comma e 26, primo comma del regio decreto 11 marzo 1931, n 281;

Visti il testo unico 27 luglio 1934, n 1265 delle leggi sanitarie nonche il regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

1. — Il dott Ravagnani Casimiro, già assegnato alla condotta medica di Gaiba, è dichiarato vincitore della condotta di Badia Polesine, frazione Villa d'Adige, in sostituzione del dott. Zennaro Orlando rinunciatario;

2. — Il dott. Culatti Ferruccio, già assegnato alla condotta di Trecenta, frazione Sariano, è dichiarato vincitore della condotta di Gaiba;

3. — Il dott Ferrari Giuseppe, dichiarato idoneo, è dichiarato vincitore della condotta di Trecenta, frazione di Sariano,

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 24 febbraio 1958

Il prefetto: SCOLARO

(1284)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto 18 settembre 1957, n. 59709/3 San., con il quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1953;

Visto il successivo decreto 68357, in data 28 dicembre 1957, con il quale a seguito di rinunzia, sono state apportate variazioni alle assegnazioni delle sedi di cui al citato decreto 59709/3ª San del 18 settembre 1957;

Visto il telegramma con il quale il sindaco di Palermiti informa che la ostetrica Crescimone Concetta, non ha fatto pervenire nei termini, alcuna comunicazione di accettazione della nomina a titolare della condotta ostetrica del Comune predetto fattale con deliberazione 18 gennaio 1958, n 1,

Viste le domande delle candidate idonee collocate in graduatoria dopo la ostetrica Crescimone Concetta,

Considerato che la candidata Curcio Giulia, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta ostetrica di Palermiti richiesta dalla stessa Curcio Giulia fra le sedi indicate nelle domande di partecipazione al concorso,

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La ostetrica Curcio Giulia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Palermiti in sostituzione dell ostetrica Crescimone Concetta dichiarata rinunziataria

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, nell albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Palermiti.

Catanzaro, addì 24 febbraio 1958

Il prefetto. NICOSIA

(1283)

PREFETTURA DI LIVORNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n 32800 in data 12 settembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno al 31 dicembre 1956, pubblicato, fra l'altro, nella *Gazzetta Ufficiale* n 265 in data 25 ottobre 1957,

Visto il proprio decreto n. 32800 in data 12 settembre 1957, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte a concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 265 in data 25 ottobre 1957,

Visto anche il decreto n 35574 in data 11 settembre 1957, con il quale, a seguito di rinuncie, è stato dichiarato vincitore della condotta di Sassetta il dott Monteleone,

Considerato che a seguito di opzione per altra condotta medica del comune di Livorno, da parte del sanitario dichiarato vincitore della condotta medica di Quercianella (Livorno), detta condotta si è resa vacante,

Che la vacanza è avvenuta nei sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria degli idonei, sicchè si rende applicabile il disposto dell'art. 26 regolamento concorsi sanitari;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giovanni Caponi è dichiarato vincitore della condotta medica di Quercianella (Livorno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Livorno, addì 3 marzo 1958

Il prefetto· BIANCHI

(1362)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Sulmona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 1966, Div. 3ª, in data 17 gennaio 1958, con il quale il dott. Alessandro Appolloni è stato assegnato al posto di veterinario, direttore del pubblico macello di Sulmona,

Rilevato che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 1967, Div 3ª, in data 17 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'8 febbraio 1958 ha diritto ad essere assegnato al posto sopra indicato il dott. Gino Silveri;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il posto di veterinario, direttore del pubblico macello del comune di Sulmona è assegnato al dott. Gino Silveri.

Il sindaco del comune di Sulmona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Sulmona.

L'Aquila, addì 1° marzo 1958

Il prefetto: DE GENNARO

(1359)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto Div. san n. 61027 del 10 luglio 1957 e successive modifiche, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1956;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1956 è costituita come appresso:

Dott. Pasquale De Carlo, vice prefetto ispettore, presidente;

Comm dott Aldo Duce, medico provinciale capo, membro;

Dott. Edoardo Addis, medico provinciale superiore, membro supplente;

Prof. Efisio Puxeddu, libero docente di ostetricia e ginecologia, membro;

Dott. Carlo Casu, specialista in ostetricia e ginecologia, membro;

Cleofe Alpi, ostetrica condotta, scelta sulle terne proposte dai Comuni interessati, membro;

Dott. Nicolò Bullitta, consigliere 2ª classe amministrazione civile dell'interno, segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Cagliari, addì 7 marzo 1958

Il prefetto: CAPPUCCIO

(1393)

PREFETTURA DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto prefettizio n. 21336 - Div. san., del 6 giugno 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di sanitari condotti vacanti in provincia di Sassari delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pel conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Dott Giovanni Cossu Rocca, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Dott. Michele Fadda, medico provinciale;

Prof. Mario Tortora, direttore di clinica ostetrico-ginecologica universitaria;

Prof. Michele Orrù, libero docente in ostetricia;

Caterina Uleri, ostetrica condotta.

Segretario:

Dott. Corrado Liperi, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Sassari, addì 6 marzo 1958

Il prefetto: DE MAGISTRIS

(1392)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.